Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR) Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239 www.comune.fidenza.pr.it

Servizio tributi

Il pagamento della *mini IMU*, scadente il 24 gennaio 2014, non e' dovuto per l'abitazione principale situata nel Comune di Fidenza. E' invece dovuto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Dopo che il legislatore ha sospeso, differito ed escluso dal pagamento dell'I.M.U. 2013 l'abitazione principale, quelle assimilate, le relative pertinenze, gli immobili strumentali dell'agricoltura ed i terreni agricoli, l'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre, n. 133, in pendenza di conversione in legge, ha disposto che, se l' Amministrazione comunale, per gli anni 2012 e 2013, ha deliberato l'applicazione di aliquote I.M.U. maggiori di quelle *base* fissate dalla legge, i soggetti passivi, <u>entro il</u> 24 gennaio 2014, sono tenuti a pagare il 40% dell'imposta annua risultante dal calcolo della differenza fra l'aliquota base e quella maggiorata dal comune, ossia la cosiddetta "mini I.M.U."

Si comunica che i possessori di unità immobiliari ubicate nel territorio del comune di Fidenza, adibite ad **abitazione principale** (con le relative pertinenze) e quelle ad esse assimilate dal Regolamento di applicazione dell' I.M.U., **non devono effettuare il versamento** della "*mini I.M.U.*", poiché l'Amministrazione comunale ha confermato, per l'anno 2013, l'aliquota base del **4 per mille**, già deliberata per l'anno 2012.

Il predetto versamento non è dovuto **neppure per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, in quanto l'aliquota I.M.U. approvata dal comune di Fidenza è dell' **1,5 per mille** e quindi inferiore a quella base fissata dalla legge.

E' invece dovuto il versamento della "mini I.M.U." per i terreni agricoli situati nel comune di Fidenza, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ad eccezione di quelli situati nella zona collinare. Il pagamento e' dovuto anche per i terreni non coltivati.

<u>L'importo</u> della "mini I.M.U." <u>da pagare sui predetti terreni</u>, nella misura del 40% fissata dalla citata disposizione, deve essere calcolato facendo la differenza fra l'imposta dovuta per l'anno 2013 con l'aliquota base del 7,6 per mille e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota al 9,1 per mille, deliberata dal comune di Fidenza, ovviamente tenendo conto del sistema di riduzione dell'imposta, previsto dall'art. 13, comma 8 bis, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.

Il versamento della "*mini I.M.U.*" **non è dovuto** se l'importo risultante dal predetto calcolo è **inferiore a 12,00 euro** (articolo unico, comma 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il pagamento deve essere effettuato per intero a favore del comune di Fidenza, entro il 24 gennaio 2014 (nel termine differito dall'articolo unico, comma 680, della legge di stabilità 2014), mediante modello F24 (ordinario o semplificato), con il codice tributo 3914.

Fidenza, 13 gennaio 2014